



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 181 DEL 22/12/2020

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
DEL COMUNE DI GUBBIO EX ART. 20 TUPS ANNUALITA' 2019**

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di Dicembre alle ore 16,52 e seguenti, nella sede dell'Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, in considerazione dell'emergenza sanitaria Covid-19, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in videoconferenza.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

	Pres.	Ass.
STIRATI FILIPPO MARIO	X	
BIANCARELLI RICCARDO	X	
FAGIANI TONINO	X	
CECCARELLI STEFANO	X	
VERGARI GIORGIA	X	
BRUNETTI ALESSANDRO		X
FIORUCCI MICHELE	X	
CECCHETTI RITA	X	
PINNA FRANCESCA	X	
MORELLI EMILIO	X	
MANCA GIOVANNI	X	
MARTINELLI MATTIA	X	
BAZZURRI ALESSIO		X
MORELLI MARCO	X	
ZACCAGNI FRANCESCO	X	
ANASTASI LORENA		X
PRESCIUTTI CINTI MARZIO		X
PASCOLINI STEFANO		X
BALDINELLI ANGELO	X	
CARINI MICHELE	X	
RUGHI RODOLFO	X	
SALCIARINI MAURO	X	
GORACCI ORFEO	X	
FARNETI FILIPPO		X
CARDILE MARCO	X	
TOTALE	19	6

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: VERGARI GIORGIA, PINNA FRANCESCA, ZACCAGNI FRANCESCO

Assume la Presidenza STEFANO CECCARELLI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, iscritta all'Ordine del Giorno.



Il Presidente del Consiglio Comunale Stefano Ceccarelli invita alla trattazione del punto iscritto all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto: *“Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Gubbio ex art. 20 TUPS annualità 2019”*, passando la parola al Sindaco Stirati e facendo riferimento alla proposta di deliberazione, che risulta acquisita al sistema informatico dell'ente (Sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo).

(Proposta di deliberazione n. 193 del 11.12.2020)

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoprodotto di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

ovvero,

al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.



CONSIDERATO altresì, che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

RICHIAMATO il proprio precedente atto n° 157 del 27/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Ricognizione periodica 2019 delle partecipazioni pubbliche del Comune di Gubbio ex art. 20 TUSP riferita all'annualità 2018", con il quale si è provveduto alla ricognizione delle proprie partecipate alla data del 31/12/2018.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P..

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.



TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Gubbio e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società.

RITENUTO di dover evidenziare che rispetto alla precedente ricognizione, svolta con atto del C.C. n° 157/2019, citato, sono intervenute modifiche meglio evidenziate nelle schede allegate al presente atto.

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

RICHIAMATO l'art. 4 comma 7 D.Lgs. 175/2016 e la deroga di cui al comma 5-bis art. 24 D.Lgs. 175/2016, ancorché non risulta soddisfatto il requisito di un fatturato medio nel triennio precedente superiore al milione di euro (lett. D comma 2 art. 20 D.Lgs. 175/2016).

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica (All.-A), alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, corredata dalla scheda di rilevazione per ciascuna partecipazione (All_ B).

VISTA altresì la Relazione sullo stato di attuazione delle iniziative previste nel piano di revisione periodica 2019 delle società partecipate redatta ai sensi dell'art. 20, comma 1 TUSP, come da (All_ C).



PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato reso parere in merito alla regolarità tecnica e contabile da parte del dirigente del Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici dell'Ente.

CONSIDERATO di dover acquisire dell'organo di revisione, il prescritto parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTI

- il TUEL,
- il D.Lgs. n. 118/2011,
- lo Statuto comunale,
- il "Regolamento di contabilità armonizzata" adottato con delibera consiliare n. 155 del 20 dicembre 2016;

Per tutto quanto sopra, si propone di deliberare:

CHE QUANTO premesso per la ricostruzione logico-giuridica del deliberato, costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento.

DI APPROVARE la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Gubbio detiene partecipazioni, dirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/6/2017 n. 100, sulla base della Relazione (All_A) predisposta dal Servizio Finanziario e analiticamente dettagliata nell'allegato B), quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

DI APPROVARE altresì la Relazione sullo stato di attuazione delle iniziative previste nel piano di revisione periodica 2019 delle società partecipate redatta ai sensi dell'art. 20, comma 1 TUSP, come da All_C).

DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Gubbio di cui all'Allegato B);

DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

E' scollegato il cons. carini e pertanto si da per assente:

Presenti n. 18

Assenti n. 7.

Al termine dell'illustrazione da parte del Sindaco Stirati, il Presidente passa la parola al Consigliere Morelli Emilio, che, in qualità di Presidente della I Commissione Consiliare, riferisce in merito ai lavori svolti nella seduta del 21 dicembre 2020 ed alla discussione intervenuta sul tema, precisando



che la Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità (*come da registrazione conservata agli atti della Segreteria*).

Il Presidente Ceccarelli apre la fase degli interventi, intervengono nell'ordine:

Cons. Goracci: essendo un dato tecnico e avendo sentito dei pareri diversi comunica il voto di astensione (*come da registrazione conservata agli atti della Segreteria*).

Cons. Baldinelli: rimanendo al tema della Gubbio Cultura e Multiservizi, comunica il voto di astensione (*come da registrazione conservata agli atti della Segreteria*).

Sindaco Stirati: per la replica precisa alcuni aspetti in seno agli interventi con ulteriori considerazioni (*come da registrazione conservata agli atti della Segreteria*).

Il Presidente Ceccarelli non essendoci altri consiglieri che intendono intervenire, passa alla votazione dell'atto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Regolamento prot. n. 13734 del 14/04/2020 "*Emergenza epidemiologica da Covid-19 sedute del Consiglio comunale, della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari in videoconferenza – Disposizioni del Presidente del Consiglio comunale*";

Constatato che la seduta di Consiglio comunale si è svolta in videoconferenza e si considera tenuta nella sede comunale, Sala Consiliare, alla copresenza del Presidente e del Segretario Generale;

Dato atto inoltre che sono stati identificati con certezza tutti i soggetti partecipanti, che gli stessi sono intervenuti alla discussione e che sono stati regolarmente constatati i risultati delle votazioni;

VISTI

- il TUEL,
- il D.Lgs. n. 118/2011,
- lo Statuto comunale,
- il "Regolamento di contabilità armonizzata" adottato con delibera consiliare n. 155 del 20 dicembre 2016;

ACQUISITI

- i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
- ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 il parere dell'Organo di revisione del Comune di Gubbio con verbale n. 38 pervenuto al protocollo dell'Ente al n. 47823 del 17/12/2020;
- il parere espresso dalla I Commissione nella seduta del 21 dicembre 2020.

Per tutto quanto in premessa



Alla presenza di n. 18 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma nominale come di seguito riportata:

Favorevoli n. 16

Astenuti n. 2 (Baldinelli – Goracci).

D E L I B E R A

CHE QUANTO premesso per la ricostruzione logico-giuridica del deliberato, costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento.

DI APPROVARE la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Gubbio detiene partecipazioni, dirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/6/2017 n. 100, sulla base della Relazione (All_A) predisposta dal Servizio Finanziario e analiticamente dettagliata nell'allegato B), quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

DI APPROVARE altresì la Relazione sullo stato di attuazione delle iniziative previste nel piano di revisione periodica 2019 delle società partecipate redatta ai sensi dell'art. 20, comma 1 TUSP, come da All_C).

DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Gubbio di cui all'Allegato B);

DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza dell'atto, con successiva e separata votazione, resa in forma nominale, come di seguito riportata:

Alla presenza di n. 18 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma nominale come di seguito riportata:

Favorevoli n. 16

Astenuti n. 2 (Baldinelli – Goracci).

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Claudia Bianchi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Stefano Ceccarelli

Documento sottoscritto con firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale